



Nota

Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207)

Roma, 2 gennaio 2025

Con la presente nota commentiamo le principali novità intervenute in sede di approvazione della Legge di Bilancio 2025. Le modifiche apportate non cambiano le valutazioni fatte dalla CGIL in occasione della presentazione della manovra, contenute nella [Memoria](#) depositata in Parlamento il 4 novembre 2024.

PREMESSA

Con l'approvazione definitiva della manovra di bilancio da parte del Senato della Repubblica, il giudizio sulle scelte di politica economica del Governo per il 2025 può essere compiuto. E per la Cgil è un giudizio gravemente negativo.

Innanzitutto, perché non si intravede un solo provvedimento in grado di invertire il declino economico del Paese e la crescita anemica del Pil che, secondo le ultime stime dell'Istat, aumenterà – nel 2024 – della metà rispetto a quanto previsto nel Piano strutturale di bilancio, e di 0,4 punti percentuali in meno nel 2025.

Anzi, i tagli lineari alla spesa pubblica e agli investimenti peggioreranno la situazione, comprimendo ancor di più la domanda interna e impedendo di mettere in campo una politica industriale all'altezza della sfida cruciale che abbiamo di fronte: la transizione digitale, energetica ed ecologica del nostro sistema produttivo.

Rispetto al testo del disegno di legge varato dal Consiglio dei ministri, sono state introdotte, durante l'iter parlamentare, poche novità che non hanno mutato impianto e sostanza della legge. Alcune lo hanno addirittura peggiorato, a partire da due interventi che vale la pena sottolineare.

L'ennesimo "saccheggio" alle risorse per lo sviluppo e la coesione, 3,88 miliardi di euro, per finanziare il Ponte sullo Stretto, che si aggiungono alle altre ingentissime risorse sottratte alle politiche per il Sud. Il fondo FSC, destinato a ridurre i divari territoriali e rilanciare il Mezzogiorno, viene ormai utilizzato da Palazzo Chigi come un bancomat per distribuire mance agli alleati, così da garantirsi la tenuta dei numeri in Parlamento.

La diminuzione dell'aliquota IRES che - oltretutto - riguarderà le poche imprese non in difficoltà. Si tratta dunque di una scelta di poco momento, ma comunque rivelatrice dell'approccio del Governo: mentre lavoratori dipendenti e pensionati hanno pagato, a causa del drenaggio fiscale, un maggior gettito Irpef di ben 17 miliardi nel 2024, alle imprese che hanno aumentato a dismisura i profitti vengono anche questa volta abbassate le imposte.

Evidentemente, dopo i 55,2 miliardi di incentivi e benefici fiscali destinati al sistema imprenditoriale nel solo 2023 (dati Istat), non si è ancora compreso che proseguire su questa strada non determina alcun ritorno significativo in termini di investimenti e occupazione di qualità.

Più che continuare a rivendicare risorse pubbliche a spese dei contribuenti, il sistema delle imprese farebbe bene a utilizzare gli enormi profitti ed extra profitti realizzati in questi anni per aumentare gli investimenti e rinnovare i contratti.

Se ciò non accadrà, e se l'Esecutivo proseguirà – contro ogni evidenza – a rinunciare a

una vera strategia di politiche industriali per difendere e rilanciare occupazione e capacità produttiva, le conseguenze sono facilmente prevedibili.

Si moltiplicheranno le crisi aziendali e i livelli occupazionali – sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo – ne risentiranno in maniera significativa.

Le nuove generazioni, che soffrono sulla loro pelle una precarietà sul lavoro che il Governo aggrava anziché risolvere, continueranno a lasciare il nostro Paese per cercare opportunità di realizzazione all'estero.

Lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati, che hanno sopportato un brutale impoverimento causato da un'alta inflazione cumulata cui non è stato posto alcun rimedio, subiranno anche gli effetti dell'indebolimento di un welfare sempre meno pubblico e meno universalistico.

Neppure in questa legislatura ci sarà alcuna modifica della Legge Monti – Fornero, che intanto sono riusciti a peggiorare, cancellando di fatto anche le poche e insufficienti forme di flessibilità in uscita che erano in vigore. Stanno perseguendo l'obiettivo opposto rispetto a quanto promesso in campagna elettorale, allungando – al momento per via volontaria – l'età pensionabile a settant'anni e oltre.

I soli a guadagnarci saranno: chi sta accumulando profitti, grandi patrimoni e rendite; chi opera nel settore militare (l'unico capitolo di spesa che crescerà, da qui al 2039, di ben 35 miliardi, circa 3 miliardi in media all'anno) e gli evasori, per i quali viene escogitato ogni strumento possibile e immaginabile per consentirgli di non pagare il dovuto al fisco.

Con scarso successo, peraltro, visto che perfino il concordato preventivo, nonostante la riapertura dei termini, ha portato nelle casse dello Stato cifre di gran lunga inferiori alle attese. La ragione per cui questo accade è piuttosto semplice: hanno aderito solo quanti hanno assoluta certezza che nel prossimo biennio incasseranno cifre molto superiori a quelle su cui dovranno pagare la bassissima imposta prevista da questa misura. Tutti gli altri preferiscono aspettare, avendo la matematica certezza che nuove sanatorie puntualmente arriveranno e che, nel frattempo, nessuno effettuerà controlli. In questo modo si incassa oggi molto meno di quanto si incasserebbe domani, e intanto si tagliano oltre 14 miliardi di euro nel triennio 2025 – 2027 ai Ministeri, all'Istruzione, alla Ricerca, a Regioni ed Enti locali, e si definanzia pesantemente il Servizio sanitario nazionale.

A pagare il conto, sarà - anche in questo caso - chi vive di reddito fisso, che dovrà garantirsi con i propri soldi i servizi che verranno meno.

In spesa sanitaria privata i cittadini hanno pagato, nel 2023, 46 miliardi di euro. Chi può permetterselo, chi non ne ha la possibilità rinuncia addirittura a curarsi.

Tutto questo lo abbiamo denunciato con lo sciopero generale dello scorso 29 novembre. E non abbiamo alcuna intenzione di fermarci.

Continueremo a batterci per ottenere risposte per le persone che rappresentiamo e per cambiare le politiche inique e fallimentari dell'Esecutivo.

Il Paese descritto dalla presidente del Consiglio esiste solo nella sua immaginazione. La realtà è tutt'altra (l'economia è in evidente crisi, la produzione industriale in calo da 21 mesi consecutivi, la cassa integrazione in crescita), e presto presenterà il conto.

Schede di lettura delle principali novità della [legge 30 dicembre 2024 n. 207](#) "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027"

Indice

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE	5
SANITA'	9
LAVORO	11
MISURE IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO	15
PREVIDENZA.....	17
DISABILITA'	18
ISTRUZIONE E RICERCA	19
INVESTIMENTI E INFRASTRUTTURE	25
MISURE RELATIVE ALLE POLITICHE PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO	28
POLITICHE ABITATIVE.....	32
MISURE IN MATERIA DI CALAMITÀ NATURALI ED EMERGENZE.....	34
POLITICHE DI GENERE	36
POLITICHE GIOVANILI	37
RIFINANZIAMENTI, DEFINANZIAMENTI, RIPROGRAMMAZIONI, RIMODULAZIONI.....	38

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

Taglio cuneo

Per valutare gli effetti del passaggio dalla decontribuzione alla fiscalizzazione del cuneo previsto nella manovra di bilancio 2025, abbiamo effettuato una simulazione sui redditi con un imponibile previdenziale compreso tra 8.500 euro e 45.000 euro, con incrementi progressivi di +500 euro. Abbiamo selezionato questo determinato intervallo in modo tale da verificare quei redditi che nel 2024 ricadevano nel taglio del cuneo contributivo (7% o 6%) e nel 2025 ricadranno in una delle due misure previste: (i) il bonus con percentuale che decresce al crescere del reddito (fino a 20 mila euro), (ii) l'ulteriore detrazione fissa (pari a 1.000 euro per i redditi da 20 mila a 32 mila euro) e variabile (da 32 mila a 40mila euro) con décalage che riduce progressivamente i benefici fino a zero.


Tenendo conto che, pur partendo da imponibili previdenziali uguali, il passaggio dalla decontribuzione alla fiscalizzazione del cuneo modifica l'imponibile fiscale, e viste le numerose variabili che possono intervenire, nella simulazione abbiamo preso in considerazione solo il reddito da lavoro dipendente di un lavoratore a tempo indeterminato che ha lavorato per l'anno intero in una impresa sotto i 15 dipendenti. Inoltre, si specifica che le detrazioni fiscali sono state calcolate su 365 giorni e che non sono state considerate le addizionali IRPEF regionali e comunali.

Da questa elaborazione emerge come tutti i redditi sotto i 35 mila euro previdenziali avranno una riduzione del netto nel 2025 rispetto al 2024 (tranne il reddito di 25.500 euro che registra un modestissimo incremento). Si segnala, altresì, che le maggiori perdite si concentrano su tre redditi (15.500, 16.000 e 16.500 euro) e sono determinate dal fatto che, in assenza del cuneo contributivo, a parità di imponibile previdenziale annuo, l'imponibile fiscale annuo risulta essere inferiore ai 15.000 euro, per cui la detrazione per lavoro dipendente è inferiore di circa 1/3 rispetto a quella riconosciuta nell'anno d'imposta 2024. Il bonus previsto per il 2025 per questi tre redditi non compensa il minor importo della detrazione per redditi di lavoro dello stesso anno.

Tutte le variazioni sul netto rappresentano una stima che, ovviamente, può variare in base ad una serie di ulteriori variabili e, pertanto, una verifica puntuale si potrà fare soltanto analizzando la busta paga di gennaio 2025. In ogni caso, la simulazione mostra come il passaggio da uno sgravio contributivo a sgravi fiscali differenziati incida sul netto e, quindi, si segnala la necessità di correttivi per evitare riduzioni salariali.

Dalla decontribuzione alla fiscalizzazione del cuneo previsto nella Manovra 2025

Simulazione sugli imponibili previdenziali e differenze sul netto annuale (perdite in rosso e guadagni in blu)



Elaborazione a cura di CGIL Nazionale e Consorzio Nazionale CAAF-CGIL

Ampliamento flat tax

(art. 1 comma 12)

Per il 2025 si innalza da 30 mila a 35 mila euro (+5 mila euro) il limite di reddito di lavoro dipendente, compresi le pensioni e i redditi assimilati al lavoro dipendente, entro il quale è possibile accedere al regime forfettario del 15% su eventuali redditi da lavoro autonomo. In questo caso, sul reddito di lavoro dipendente e pensione continuerà ad applicarsi l'IRPEF (con aliquote a scaglioni), mentre sulla parte relativa ai redditi di lavoro sarà applicato il regime forfettario (con aliquota unica), quindi sullo stesso soggetto agiranno due tipi diversi di tassazione.

Questa misura rappresenta un ulteriore ampliamento dell'ambito di applicazione della flat tax.

Riduzione aliquota IRES

(art. 1 commi da 436 a 444)

Per il 2025 si riduce l'aliquota IRES dal 24% al 20% (-4 punti percentuali) a condizione che l'impresa accantoni in una apposita riserva l'80% degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 e che almeno il 30% degli utili accantonati (e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023) sia destinato ad investimenti relativi all'acquisto di beni strumentali nuovi (in ogni caso, gli investimenti non devono essere inferiori a 20 mila euro).

Questa riduzione spetta all'impresa che (i) nel 2025 non diminuirà le unità lavorative rispetto alla media del triennio precedente e che incrementerà l'occupazione dipendente a tempo indeterminato del +1% rispetto al 2024; (ii) non abbia fatto ricorso alla cassa integrazione nel 2024 o nel 2025, ad eccezione di quella ordinaria

corrisposta nel caso di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali.

Questa misura rappresenta un'ulteriore riduzione di imposte riservata alle imprese.

Altre misure in materia fiscale

È stato esteso il diritto alla detrazione per carichi di famiglia anche ai figli di età compresa fra i 21 e i 30 anni del solo coniuge deceduto, conviventi con il coniuge superstite (*art. 1 comma 11*).

È stato disposto l'innalzamento a 1.000 euro, a regime, delle spese detraibili per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo d'istruzione e della scuola secondaria di secondo grado per studente. Previste minori entrate IRPEF Per 47,3 milioni di euro per il 2026 e 27 milioni dal 2027 (*art. 1 comma 13*).

E' stato ridotto dal 65% (versione iniziale del disegno di legge) al 54% il limite all'uso della deduzione per le perdite fiscali pregresse e per le eccedenze residue di ACE (aiuto alla crescita economica), conseguente ai differimenti delle componenti negative di reddito disposti dai commi da 14 a 17, con riguardo alla determinazione del reddito imponibile del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025. Previste maggiori entrate per il 2025 pari a 1204,7 milioni di euro (in precedenza 695 milioni di euro) (*art. 1 comma 18*).

Sono state introdotte disposizioni in materia di imposta sui servizi digitali, di imposta sostitutiva su taluni redditi di capitale e altri redditi diversi, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 461/97, e di plusvalenze da criptoattività. Previste maggiori entrate per: 172,8 milioni di euro per il 2025, 40,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 (*art. 1 commi 21-29*).

È stato disposto l'aumento **dal 16%** (versione iniziale del disegno di legge) **al 18%** dell'aliquota dell'**imposta sostitutiva** per la **rivalutazione**:

- **delle partecipazioni** (titoli, quote o diritti negoziati o non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione), da versare entro il 30 novembre;
- **dei terreni edificabili e con destinazione agricola** da versare entro il 30 novembre di ciascun anno.

Previste maggiori entrate per 944,8 milioni di euro per il 2025, 1.192,2 milioni di euro per il 2026 e 1.439,4 milioni di euro (in precedenza: 839,8; 1.059,70; 1.279,50) (*art. 1 comma 30*).

È stata disposta l'imponibilità, ai fini IVA, delle prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro da Enti e Società di formazione finanziati attraverso il fondo bilaterale a tal fine costituito (*art. 1 commi da 38 a 44*).

Riguardo all'attività di conferimento in discarica e incenerimento senza recupero efficiente di energia di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, è stato previsto, quale ulteriore obiettivo a fondamento dell'esclusione dall'applicazione dell'aliquota ridotta IVA (10%), quello di favorire il rispetto della gerarchia nella gestione dei rifiuti in una ottica di economia circolare (*art. 1 comma 49*).

Nei casi di pagamento effettuato attraverso strumenti elettronici, diversi dai bonifici, l'accredito degli importi giornalieri in favore del beneficiario avviene entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo alla ricezione dell'ordine di pagamento ed in ogni caso con valuta il giorno della ricezione dell'ordine. La norma prevede,

inoltre, che entro il 30 giugno 2026 i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti ad adeguarsi a quanto previsto dalla nuova disposizione (*art. 1 commi 66 e 67*).

SANITA'

Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale

(art. 1 commi 273 – 276)

Si modificano, peggiorandole, le quote di incremento rispetto alla versione precedente: il FSN mantiene per il 2025 l'insufficiente e inadeguato incremento di 1.302 milioni, poi si verifica una riduzione negli anni successivi: 5.015,4 milioni per il 2026 e 5.734 milioni per il 2027, 6605,7 milioni per il 2028, 7667,7 milioni per il 2029, 8840,7 milioni per il 2030.

Si tratta di valori assolutamente inadeguati a rispondere ai bisogni urgenti e crescenti di salute della popolazione e a garantire le coperture necessarie ai rinnovi contrattuali. Non cambia il nostro giudizio negativo rispetto la precedente versione sul tema di finanziamento del Fabbisogno Sanitario Nazionale che, rispetto al PIL, è già ora ai livelli più bassi degli ultimi decenni ed è destinato a precipitare irrimediabilmente fino a mettere a rischio la sostenibilità del SSN.

Disposizioni sui limiti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati

(art. 1 comma 279)

La misura continua a incrementare il trasferimento di risorse ai soggetti privati accreditati, prevedendo la possibilità di innalzare il tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie (12,3 miliardi anno di riferimento 2011) rispettivamente di 61,5 milioni per il 2025 e 123 milioni a decorrere dal 2026.

Si conferma la scelta di distrarre risorse alle strutture sanitarie pubbliche. Grande attenzione dovrà essere posta sull'appropriatezza delle prestazioni afferenti i reparti ospedalieri di medicina generale e rimangono importanti perplessità sulla capacità della misura di intervenire sulla riduzione dell'attesa di ricovero nei reparti di pronto soccorso

Incremento risorse bonus psicologico

(art. 1 comma 344)

Il comma aumenta in misura non rilevante il Fondo per il bonus psicologo, in particolare di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1 milione di euro per l'anno 2027.

Le risorse rimangono scarse e inadeguate rispetto al bisogno. Si conferma la politica dei bonus e dei trattamenti monetari per alimentare la spesa privata, in luogo di quella della presa in carico pubblica del disagio psicologico.

Realizzazione di screening sanitari nei luoghi di lavoro

(art. 1 commi 392 – 394)

I commi 392-394 istituiscono un fondo di 500.000 di euro per incentivare i programmi di screening e di prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche organizzati dai datori di lavoro, comprese le relative

campagne di formazione e informazione, nonché l'acquisizione di defibrillatori semiautomatici e automatici da parte delle imprese.

Con il nuovo fondo per gli screening rimborsati alle imprese si continua ad affrontare in modo disorganico e diseguale il tema della prevenzione e quindi si conferma la volontà di disinvestire sul SSN, oltre ad alimentare la cultura dell'inappropriatezza.

LAVORO

Disposizioni in materia di lavoratori frontalieri

(art. 1 commi 100 e 101)

Comma 100. Aumenta la quota di compartecipazione familiare definita dalla regione di residenza in caso di omesso pagamento o comunicazione.

Comma 101. Aumenta e ridefinisce alcuni parametri per le risorse finanziarie per i comuni di frontiera, finalizzandone l'uso a compensare gli effetti socioeconomici derivanti da crisi aziendali esistenti nel territorio di competenza.

Gli interventi rischiano di compromettere il quadro normativo delineato dalla legge 83/23 sulla tassazione dei 90.000 frontalieri italiani in Svizzera, estendendone gli effetti a tutti i confini nazionali e modificando regole in vigore da oltre cinquant'anni. In particolare, la sanzione che raddoppia l'importo della tassa sulla salute, introdotta nella legge di bilancio 2023 ma mai applicata, è una forzatura inaccettabile. Inoltre, si esprime contrarietà sulla decisione di aumentare al 4% la percentuale dei frontalieri sul totale degli abitanti, ai fini dell'ottenimento dei ristorni fiscali, con una destinazione dei fondi a non meglio precisate compensazioni socio-economiche derivanti da crisi aziendali. Si rischia così di creare squilibri amministrativi, incertezza normativa e discriminazioni tra piccoli e grandi comuni.

Requisiti NASpl

(art. 1 comma 171)

Introduce, per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025, l'ulteriore requisito di almeno tredici settimane di contribuzione dall'ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato se interrotto per dimissioni volontarie, o risoluzione consensuale, a condizione che l'evento di cessazione per dimissioni sia avvenuto nei dodici mesi precedenti l'evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione

Un inconcepibile inasprimento dei requisiti che penalizza senza motivazione alcuni possibili beneficiari che nessuna influenza hanno o possono esercitare sulla lunghezza dei rapporti di lavoro che vengono loro offerti. Un intervento criticamente coerente con quanto inserito nel cosiddetto collegato lavoro di recente approvazione sul tema delle dimissioni "volontarie" e sull'esclusione dall'accesso alle prestazioni.

Modifiche in materia di assegno di inclusione

(art. 1 comma 198)

Il valore dell'ISEE è aumentato da 9.360 euro a 10.140 euro, la soglia del valore del reddito familiare è stata aumentata a 10.140 euro per le famiglie in affitto. Altri limiti sono stati incrementati in relazione alla composizione del nucleo: ad esempio in presenza di anziani, disabili ecc.

Il beneficio economico dell'Assegno di inclusione, su base annua vede alcuni importi in aumento da 6.000 euro a 6.500 euro, da 7.560 euro a 8.190 euro, da 3.360 euro a 3.640 euro e da 1.800 euro a 1.950.

Si introducono successivamente modifiche negli importi e quantificazioni **di poco superiori** a ciò che era previsto nel decreto-legge 4 maggio 2023, n°48, convertito nella legge 3 luglio 2023, n°85.

Riguardo all'efficacia, a seguito dell'implementazione, delle nuove misure di contrasto alla povertà, in particolare dell'Assegno di Inclusione, rimangono tutte le nostre preoccupazioni. L'intervento, con cui si innalzano le soglie ISEE e quelle di reddito del nucleo familiare, consente un incremento della platea dei beneficiari stimata in 87 mila nuclei in più per un totale di 747 milia nuclei stimati (v. Relazione tecnica): un numero che però resta ancora inferiore a quello stimato dal Governo al momento dell'approvazione del DL 48/2023, a conferma della scelta di non sostenere adeguatamente le famiglie in difficoltà, e che continua a essere la metà della platea che beneficiava del RdC. Inoltre, non solo non si introduce una misura di contrasto della povertà, ma si riducono ulteriormente le risorse destinate all'ADI rispetto a quelle previste dal DL 48/2023.

Infine, la mancanza di dati aggiornati sulla platea dei beneficiari rende impossibile valutare l'impatto reale di queste misure e individuare quanto effettivamente le risorse qui stanziare aumenteranno concretamente. Sarà necessario accertare, attraverso simulazioni e valutazioni più approfondite, l'effettivo aumento dei beneficiari della misura. In ogni caso le critiche iniziali sono confermate dalle modifiche apportate nella Legge di Bilancio, che non risolvono i problemi evidenziati nel corso di questo primo anno di applicazione, a partire dall'abolizione di misure a contrasto della povertà a carattere universalistico, che garantirebbero sostegno adeguato alle persone in difficoltà.

Incremento Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi incidenti sul lavoro

(art. 1 comma 200)

È stato incrementato il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro: di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

Esonero contributivo per le regioni del Mezzogiorno

(art. 1 commi 406-422)

È stato previsto un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati limitatamente alle microimprese e alle piccole e medie imprese (con esclusione del settore agricolo, dei contratti di lavoro domestico e di apprendistato, nonché di altri enti ed istituti elencati analiticamente nel comma 409) che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (commi da 406 a 412). La percentuale di tale esonero è rimodulata come segue:

Annualità	Misura	Importo massimo su base mensile per ciascun lavoratore assunto a T.I.	Tempistica assunzione
2025	25%	€ 145	alla data del 31 dicembre 2024
2026	20%	€ 125	alla data del 31 dicembre 2025
2027	20%	€ 125	alla data del 31 dicembre 2026
2028	20%	€ 100	alla data del 31 dicembre 2027
2029	15%	€ 75	alla data del 31 dicembre 2028

È stato previsto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL) in favore dei **datori di lavoro privati che non rientrano nella nozione di micro, piccola e media impresa** prevista dalla normativa vigente (con esclusione del settore agricolo, dei contratti di lavoro domestico e di apprendistato, nonché di altri enti ed istituti elencati analiticamente nel comma 417) che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (commi da 413 a 421). L'agevolazione:

- è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea;
- è sospesa fino alla data di adozione della decisione della Commissione;
- è concessa a condizione che il datore di lavoro dimostri al 31 dicembre di ogni anno un incremento occupazionale rispetto all'anno precedente dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

La percentuale di tale esonero è la stessa della tabella precedente.

I benefici:

- non sono cumulabili con gli incentivi riconosciuti dalla normativa vigente per l'autoimpiego e l'assunzione di giovani che non hanno compiuto 35 anni, nonché per le assunzioni nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno o di donne in condizioni di svantaggio;
- non spettano nei casi previsti dalla normativa generale in materia di incentivi (art. 31, D.Lgs. 150/2015);
- sono concessi subordinatamente al possesso del DURC e al rispetto della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e di obblighi di assunzione dei soggetti disabili.

I costi delle già menzionate disposizioni sono indicate nel comma 422: 1.632 milioni di euro per l'anno 2025, 1.517 milioni di euro per l'anno 2026, 1.513 milioni di euro per l'anno 2027, 1.371 milioni di euro per il 2028, 1.007 milioni di euro per il 2029 e 81 milioni di euro per l'anno 2030.

La relazione tecnica alla legge (che ha una proiezione triennale) precisa che per le nuove assunzioni agevolate sono previste maggiori entrate fiscali pari a 545 milioni di euro nel 2026 e 233 milioni per il 2027.

Introducendo misure specifiche di esonero dal versamento dei contributi previdenziali per la crescita occupazionale nel mezzogiorno e per la riduzione dei divari territoriali, oltre a misure di credito di imposta per investimenti in risparmio energetico o nella ZES, si continua a percorrere la solita inefficace strada del taglio del costo del lavoro in totale assenza di mirate ed efficaci politiche industriali

Fondo di Garanzia PMI

(art. 1 commi 450 – 454)

I commi prorogano ed estendono il Fondo di garanzia per le PMI.

Il comma 450:

- **proroga** dal 31 dicembre 2024 **al 31 dicembre 2025** il termine di operatività della **disciplina del Fondo di garanzia PMI**, parzialmente derogatoria di quella ordinaria, già introdotta dal D.L. n. 145/2023;
- introduce le seguenti modifiche:
 - a. viene portata **al 50%, per tutte le PMI**, la **percentuale massima di copertura del Fondo per il finanziamento di esigenze di liquidità**;
 - b. **si innalza da 80.000 a 100.000 euro** l'importo massimo di ammissibilità delle **operazioni finanziarie**, sulle quali opera la **copertura del Fondo fino all'80 per cento in caso di riassicurazione**;
 - c. **si rimuove il limite minimo dei 250 dipendenti** ai fini dell'individuazione delle imprese in ordine alle quali trovano applicazione le percentuali di copertura del Fondo.

I commi da 451 a 454 introducono un premio aggiuntivo, a decorrere dal 1° gennaio 2025, a carico dei soggetti che erogano finanziamenti bancari con l'assistenza del Fondo di Garanzia per le PMI. A tal fine è previsto un decreto applicativo del ministero delle Imprese e del *Made in Italy* e del ministero dell'Economia e delle Finanze

Interventi a sostegno dello sviluppo del settore turistico

(art. 1 comma 502)

Il comma 502 prevede specifiche agevolazioni finanziarie a favore degli investimenti per il rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) nel settore turistico. Nel testo sono citati soltanto possibili investimenti da finanziare in campo ambientale, ma non si specifica niente in merito a quali siano quelli utili al rispetto dei criteri sociali e di governance.

Il comma precisa che il Ministero del Turismo emanerà un decreto per stabilire i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di tali agevolazioni finanziarie. Nella stesura finale è stato inserito il riferimento all'ascolto delle organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative delle imprese del settore.

La mancanza di precisi riferimenti agli investimenti da finanziare è preoccupante, perché apre la porta all'arbitrarietà sugli investimenti di carattere sociale da finanziare nel turismo.

Ancora una volta si ascoltano le parti datoriali ma non le organizzazioni che rappresentano i lavoratori.

MISURE IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO

Welfare integrativo dei dipendenti e mobilità tra pubbliche amministrazioni soggette a turn over

(art. 1 commi 124 – 127)

Sul versante del pubblico impiego sono state approvate delle modifiche che riguardano il welfare integrativo e la mobilità tra enti. Si prevede che, ai fini del rispetto del limite rappresentato dall'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, concorrono anche le risorse destinate - nell'ambito della contrattazione integrativa o di analoghi accordi previsti per il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico - a benefici di natura assistenziale e sociale previsti in materia di welfare integrativo. Inoltre, si modifica l'attuale regime finanziario della mobilità volontaria tra pubbliche amministrazioni soggette a turn over, variando i vigenti criteri di imputazione dell'onere derivante dalla procedura di mobilità, al fine di preservare il risparmio da cessazione per l'amministrazione cedente, ovvero prevedendo che le cessazioni dal servizio per processi di mobilità sono calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni, o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.

Contratti a tempo determinato PNRR

(art. 1 comma 138)

Viene introdotta una disposizione relativa ai contratti a tempo determinato da parte delle amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR: gli stessi sono esclusi dall'applicazione dei limiti percentuali previsti dalla normativa vigente.

Assunzioni di nuovo personale

(art. 1 commi 137, 139 – 146, 156)

Alcune modifiche integrano le capacità assunzionali di alcuni Ministeri (compreso l'INL per le attività ispettive). Tutte le norme in questione risultano assolutamente insufficienti a coprire le attuali carenze di organico.

Compensi straordinari comparto sanitario

(art. 1 commi 354 e 355)

Si inseriscono due commi relativi al personale sanitario: in particolare, si stabilisce che i compensi per il lavoro straordinario del Comparto Sanità erogati agli infermieri dipendenti delle aziende e degli enti SSN sono assoggettati a imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle Addizionali comunali e regionali pari al 5%.

Norma di interpretazione autentica sulle stabilizzazioni del Sisma

(art. 1 comma 705)

È stata approvata una norma di interpretazione autentica su alcune disposizioni recate dal DL 104/2020 (commi 3 e 3-bis dell'articolo 57) riguardanti le assunzioni a tempo indeterminato - da parte degli enti territoriali - di personale, previste al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, alle regioni e gli enti locali ricompresi nei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016. Si precisa al riguardo che tali assunzioni avvengono in deroga anche ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti per gli enti territoriali.

Turn over nella P.A.

(art. 1 commi 824 - 826, commi 828 - 830, 835)

Viene modificato il precedente articolo sul turnover del personale delle PA. Si rinvia al 2026 la riduzione al 75 per cento del turn over per i Corpi di Polizia e per i Vigili del fuoco.

Si riduce, per il solo 2025, dal 100 al 75 per cento il limite percentuale, calcolato sulla spesa storica delle università statali, utile ai fini del calcolo delle assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato da esse effettuabili. La modifica proposta rinvia tale taglio al 2026, per i soli ricercatori universitari.

Si prevede, per il solo 2026, che gli enti e gli istituti di ricerca non possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in misura superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa determinata sulla base dell'ordinamento vigente pari al 75 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.

Si demanda a un decreto del ministro dell'Istruzione e del Merito, da adottare entro il 15 febbraio 2025, la revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale ATA della scuola, in modo da conseguire una riduzione nel numero dei posti pari a 2.174 unità; tale riduzione deve essere conseguita non a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, ma a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027. Inoltre, si prevede che - con un decreto del presidente del Consiglio dei ministri - le riduzioni riferite al personale docente possano essere rimodulate, ad invarianza finanziaria, nell'ambito dell'organico triennale dell'autonomia.

Infine, si sopprime il comma che prevedeva una riduzione del 25 per cento del turn over per il 2025 per le regioni a statuto ordinario, gli enti locali con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

PREVIDENZA

Sulle pensioni, questo Governo dimostra ancora una volta la mancanza di una visione strutturale per affrontare le disuguaglianze del sistema previdenziale, consolidando una situazione di iniquità già critica.

Le norme inserite nella Legge di Bilancio non solo ignorano i problemi strutturali del sistema previdenziale italiano, ma confermano che, nonostante le promesse di superamento della Legge Fornero, questa rimane l'unico riferimento normativo per accedere al pensionamento. Al contrario di quanto promesso, le modifiche proposte riescono addirittura a peggiorare una legge già ampiamente criticata, inasprendo i requisiti e rendendo il diritto a una pensione dignitosa ancora più irraggiungibile per molte lavoratrici e lavoratori.

Tra le disposizioni peggiorative emerge – per coloro che hanno contribuito dal 1.1.1996 in avanti - la possibilità di uscita anticipata a 64 anni nel sistema contributivo attraverso il cumulo tra previdenza obbligatoria e complementare. Tuttavia, invece di rimuovere l'importo soglia, il Governo introduce requisiti più severi: dal 2025 saranno necessari 25 anni di contributi, e dal 2030 addirittura 30 anni, con un importo soglia – che viene innalzato per tutti, anche per coloro che non utilizzano il cumulo con la previdenza complementare - di 3,2 volte l'assegno sociale (circa 1.710 euro, 400 euro in più rispetto al 2022). Questi vincoli, in un mercato del lavoro caratterizzato da bassi salari e carriere discontinue, escluderanno gran parte dei lavoratori dalla possibilità di accedere alla pensione anticipata.

Ulteriore conferma dell'inadeguatezza delle misure portate avanti da questo Governo, di fatto anche in contrapposizione a quella appena commentata, è il comma 169, che consente agli iscritti alle gestioni previdenziali obbligatorie, con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 2025, di incrementare il montante contributivo individuale maturato versando all'INPS una maggiorazione della quota di aliquota contributiva pensionistica a proprio carico non superiore al 2%. Questa possibilità appare completamente scollegata dalla realtà del mercato del lavoro italiano, segnato da bassi salari e una forte precarietà, rendendo irrealistico ipotizzare che un lavoratore in tali condizioni possa sostenere un contributo maggiore al sistema previdenziale.

Inoltre, il fatto che tali contributi maggiorati non concorrano al raggiungimento degli importi soglia necessari per il diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia rende questa misura inutile e inefficace.

Il futuro previdenziale delle lavoratrici e dei lavoratori, insieme all'equità sociale, non sembrano essere una priorità per questo Governo. Sarebbero invece necessari interventi strutturali per garantire pensioni dignitose, soprattutto a chi svolge lavori gravosi o percepisce retribuzioni basse, e per riconoscere il valore del lavoro di cura, spesso ignorato.

È indispensabile affrontare con urgenza l'emergenza salariale e lavorativa, che incide in modo diretto sulla sostenibilità del sistema previdenziale. Tuttavia, al comma 178 della Legge, si prevede un incremento di soli 8 euro mensili per il 2025 sulla maggiorazione sociale, un intervento palesemente insufficiente e inadeguato rispetto ai bisogni reali delle fasce più vulnerabili della popolazione. Aniché seguire le indicazioni della piattaforma unitaria, che proponeva l'ampliamento e il rafforzamento della quattordicesima, il Governo sceglie di proseguire su una strada inefficace e frammentaria, rinunciando ad affrontare le disuguaglianze in modo sistemico.

DISABILITA'

Accertamento sanitario per l'invalidità e l'inabilità

(art. 1 comma 168)

Il comma 168 prevede un'integrazione all'articolo 33 del D.lgs 62/2024, con l'introduzione dell'articolo 33-bis.

L'articolo 33 prevede una fase di sperimentazione di dodici mesi in merito alla riforma della disabilità, introducendo una nuova modalità di valutazione, chiamata Valutazione di base. Questa dovrà unire in un procedimento unitario tutte le valutazioni delle diverse condizioni di disabilità. La sperimentazione è prevista per sole tre tipologie di disabilità. Si dispone che la verifica dell'invalidità civile e dell'inabilità lavorativa (previdenziale) venga accorpata in un'unica visita effettuata dall'INPS.

La norma intende semplificare le procedure di accertamento sanitario, con l'obiettivo di ottimizzare tempi, risorse e costi di gestione. Tuttavia, pur condividendo gli intenti di semplificazione, esprimiamo alcune preoccupazioni riguardo all'impatto pratico di questa misura. Dalle nostre osservazioni emerge che l'INPS, in molte aree territoriali, sta affrontando notevoli difficoltà nell'organizzazione della fase sperimentale. Riceviamo segnalazioni di ritardi nella formazione del personale medico e amministrativo coinvolto e di problematiche strutturali nelle sedi territoriali. Questo scenario rischia di compromettere l'efficacia della sperimentazione, generando disagi per le persone con disabilità e per le loro famiglie.

In conclusione, pur apprezzando l'intento dichiarato di razionalizzazione, riteniamo che, senza un intervento mirato a risolvere le criticità strutturali e organizzative dell'INPS, il rischio di aumentare i disagi per le persone con disabilità sia concreto.

ISTRUZIONE E RICERCA

Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola

(articolo 1, commi 105 e 106)

Si istituisce nello stato di previsione del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il Fondo per il contrasto alla povertà alimentare a scuola, con una dotazione di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2027, destinato all'erogazione di contributi a favore di nuclei familiari che, a causa di condizioni oggettive di impoverimento durante l'anno scolastico, non riescano a provvedere al pagamento delle rette previste per la fruizione del servizio di ristorazione scolastica nella scuola primaria. La disciplina del Fondo è rinviata a un successivo decreto ministeriale. Conseguentemente, alla copertura degli oneri, il fondo di cui all'articolo 121, comma 2, è ridotto di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2027

Si introduce l'ennesima misura "categoriale" (povertà alimentare a scuola). Come già rilevato per la carta "dedicata a te", si tratta di provvedimenti largamente insufficienti al contrasto della povertà, ancor di più nel caso dei bambini e delle bambine che versano in questa condizione.

Fondo per la promozione dei campus della filiera formativa tecnologico-professionale

(art. 1, comma 566)

Si interviene sul Fondo per la promozione dei campus della filiera formativa tecnologico-professionale, incrementandone la dotazione di 15 milioni per il 2026 e prevedendo che le risorse del citato Fondo siano utilizzate non solo per la progettazione, ma anche per la realizzazione degli interventi infrastrutturali correlati agli accordi istitutivi dei campus. Ai fini dell'assegnazione delle risorse, le candidature devono prevedere la partecipazione degli ITS Academy, delle università o delle istituzioni AFAM, e di altri soggetti privati finanziatori, e devono indicare la disponibilità dell'area ove realizzare tali interventi. Si statuisce, infine, che la valutazione delle candidature sia effettuata da parte di una commissione paritetica costituita dal ministero dell'Istruzione e del Merito. Conseguentemente, alla tabella B voce "Ministero dell'istruzione e del merito" 2026 si prevedono 15.000.000 di euro in meno.

Si conferma la volontà del governo Meloni e del Ministro Valditara di sostenere una forzata promozione della filiera formativa tecnologico-professionale, implementando di 15 milioni le risorse già previste per la progettazione e la realizzazione degli interventi infrastrutturali correlati agli accordi istitutivi dei campus. Si rileva che, al momento, non si registra una significativa condivisione di questo progetto bandiera da parte della comunità educante, che per lo scorso anno scolastico ha registrato ridotte adesioni delle scuole ed ancor meno iscrizioni di studenti. Si tratta, pertanto, di allocazione di risorse che verranno utilizzate proprio ai fini di diffondere un modello quadriennale di istruzione secondaria, storicamente rifiutato dalle scuole. Si ribadisce la netta contrarietà della CGIL al modello culturale sotteso a questa proposta, tendente a piegare la funzione formativa generale del sistema di istruzione alle esigenze del sistema delle imprese.

Istituzione del fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali

(art. 1, commi da 213 a 216)

Si istituisce il Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2025, 3,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 4 milioni di euro per l'anno 2027, destinato al finanziamento delle iniziative dei comuni, da realizzare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, ovvero con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, anche promuovendo le comunità educanti. Conseguentemente, ai suddetti oneri, pari a 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2.

Il principio di corresponsabilità educativa sotteso a questo provvedimento, che riconosce il ruolo di tutti i soggetti che operano con bambine, bambini e adolescenti, pur condivisibile, non può sopperire alla ristrettezza delle risorse assegnate alla scuola, che rappresenta la principale agenzia educativa. L'istituzione a cui la Costituzione affida la formazione delle nuove generazioni necessita di strumenti per implementare la propria offerta formativa dal suo interno, prima e più che interventi dall'esterno.

Iniziative volte al sostegno dell'attività sportiva agonistica svolte dagli studenti della scuola secondaria di secondo grado

(art. 1, commi da 254-260)

Si istituisce il "Programma studente-atleta", realizzato dalle istituzioni scolastiche al fine di permettere agli studenti-atleti, individuati sulla base dei requisiti stabiliti dal ministero dell'Istruzione e del Merito, in accordo con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), il Comitato italiano paralimpico (CIP) e Sport e salute Spa, ed iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, di conciliare l'impegno agonistico con quello scolastico. Reca la disciplina di dettaglio delle modalità di strutturazione del programma. Riconosce allo studente membro del Programma studente-atleta e di un Corpo Sportivo delle Forze Armate o delle Forze dell'Ordine, o che sia qualificato come «atleta di interesse nazionale», il diritto a ricevere una borsa di studio, erogata da Sport e salute S.p.A. A tal fine è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, la cui copertura è posta a valere sul Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano.

Condivisibile il sostegno agli studenti atleti, si rileva complessivamente l'insufficiente investimento in strutture scolastiche e in tempo scuola riservati all'implementazione dell'attività sportiva per tutte e tutti.

Fondo per il servizio di sostegno psicologico a favore delle studentesse e degli studenti

(art. 1, commi da 345 a 347)

Si istituisce il Fondo per il servizio di sostegno psicologico in favore delle studentesse e degli studenti, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e 18,5 milioni di euro a decorrere dal 2026, per l'attivazione, in via sperimentale, di presidi territoriali di esperti psicologi a supporto delle istituzioni scolastiche, finalizzati a fornire il servizio di sostegno psicologico alle studentesse e agli studenti, al fine di favorire lo sviluppo e la formazione della personalità degli stessi nonché di prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie. Conseguentemente, all'onere pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e a 18,5 milioni di euro a decorrere dal 2026, si provvede mediante riduzione del Fondo esigenze indifferibili.

Le risorse previste sono del tutto insufficienti per garantire reale efficacia all'intervento dello psicologo scolastico. Risulta opportuna la scelta di istituire i servizi dedicati al supporto psicologico, inquadrati nel SSN, ma a condizione che questo operi in stretta connessione con i consigli di classe e i colleghi docenti, piuttosto che con USR o Dirigenti scolastici. Si teme, infatti, la difficoltà di costruire attività sinergiche tra gli interventi dello specialista esterno e la programmazione degli organi collegiali.

Incremento della dotazione dei posti di sostegno nell'ambito dell'organico dell'autonomia

(art. 1 comma 567)

Si incrementa la dotazione dell'organico dell'autonomia di 1.866 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2025-2026 e di 134 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2026-2027, allo scopo di garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità. Ai relativi oneri pari a 24,99 milioni di euro per l'anno 2025, a 87,50 milioni di euro per l'anno 2026, a 89,17 milioni di euro per l'anno 2027, a 88,98 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, a 91,72 milioni di euro per l'anno 2032, a 92,97 milioni di euro per l'anno 2033 e a 93,05 milioni di euro annui a decorrere dal 2034, si provvede quanto a 24,99 milioni di euro per l'anno 2025 e a 75 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per la valorizzazione del sistema scolastico istituito dal comma 1 del medesimo articolo 84 del disegno di legge in esame e quanto a 12,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 14,17 milioni di euro per l'anno 2027, a 13,98 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, a 16,72 milioni di euro per l'anno 2032, a 17,97 milioni di euro per l'anno 2033 e a 18,05 milioni di euro annui a decorrere dal 2034 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Il provvedimento risulta del tutto irrilevante rispetto alla necessità di dare stabilità al sistema e continuità ai processi di inclusione scolastica. Alla luce dei circa 120 mila posti in deroga assegnati ogni anno, la stabilizzazione di 2000 docenti di sostegno in due anni rappresenta un malcelato tentativo di distrarre l'opinione pubblica, il mondo della scuola, le famiglie degli alunni con disabilità dall'incapacità di effettuare interventi strutturali di qualificazione e di valorizzazione del personale, a partire dall'implementazione e dal finanziamento dei percorsi di specializzazione.

Reclutamento di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area dei funzionari del Ministero dell'istruzione e del merito

(art. 1, commi 568 e 569)

Si autorizza il ministero dell'Istruzione e del Merito a bandire un concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato, a decorrere dal 2025, di 101 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area dei funzionari, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali, da destinarsi agli Uffici scolastici regionali. Agli oneri derivanti, pari a 1.860.208 per l'anno 2025 e a 4.980.622 annui a decorrere dal 2026, si provvede quanto a euro 1.860.208 per l'anno 2025, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 126 del 2019, quanto a euro 4.832.194 per l'anno 2027 e a euro 1.832.203 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, e quanto a euro 3.148.419 a decorrere dall'anno 2028, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge n. 440 del 1997. Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'istruzione e del merito: 2026: - 4.980.622 2027: - 148.428 euro.

Positiva l'assunzione di funzionari per rafforzare le dotazioni organiche degli uffici scolastici territoriali. Discutibile il fatto che si utilizzino risorse destinate alla scuola.

Contributo in favore delle scuole paritarie

(art. 1 commi 570 e 571)

Si prevede un incremento di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 del contributo in favore delle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità. Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 50 milioni di euro per il 2025 e 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Si conferma la volontà del governo Meloni e del Ministro Valditara di sostenere il sistema scolastico paritario senza prima provvedere al funzionamento delle scuole dello stato, che vengono lasciate, per quanto riguarda il sostegno agli alunni con disabilità, nella peggiore condizione di precarietà e nella grave carenza di docenti specializzati.

Promozione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche

(art. 1, commi 575 e 576)

Si incrementa di 2 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2025, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità al fine di realizzare le iniziative previste nell'ambito della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM). Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 2 milioni di euro dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Il provvedimento risulta del tutto insufficiente rispetto alla necessità di investire sul tema delle pari opportunità creando reali condizioni di accesso alle materie STEM. Si tratta di realizzare iniziative previste nell'ambito della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM), ovvero di attività spot con parziale, volontaria e localizzata implementazione delle ore di lezione, in qualche caso finalizzata al potenziamento personalizzato delle studentesse e degli studenti già orientati allo studio delle discipline STEM. Occorrerebbe un più generale investimento relativo alle aree scientifiche con implementazione del tempo scuola e delle attività laboratoriali per tutte e tutti, a partire dalla restituzione dell'organico tagliato nella secondaria di secondo grado dai provvedimenti Gelmini.

Misure in materia di salute sessuale e educazione sessuale e affettiva

(art. 1 comma 578)

Si incrementa di 500.000 euro per l'anno 2025 il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, al fine di promuovere nei piani triennali dell'offerta formativa (PTOF) interventi educativi e corsi di informazione e prevenzione rivolti a studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, relativamente alle tematiche della salute sessuale e dell'educazione sessuale e affettiva. Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 500.000 euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Si tratta di un primo segnale importante, anche se in misura ancora insufficiente, che risponde a un bisogno reale manifestato anche dalle associazioni delle studentesse e degli studenti. È necessario che per l'attuazione degli interventi venga sempre riconosciuta alle scuole la funzione progettuale.

Turn over nella scuola

(art. 1, comma 828)

Queste le modifiche rispetto al testo iniziale del disegno di legge.

Si demanda ad un decreto del ministro dell'Istruzione e del Merito, da adottare entro il 15 febbraio 2025, la revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale ATA della scuola, in modo da conseguire una riduzione nel numero dei posti pari a 2.174 unità. Tale riduzione deve essere conseguita non a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, ma a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027.

Con un decreto del presidente del Consiglio dei ministri, le riduzioni riferite al personale docente possono essere rimodulate, ad invarianza finanziaria, nell'ambito dell'organico triennale dell'autonomia. Viene soppresso il termine per l'emanazione del citato decreto, che era fissato dal testo inizialmente proposto al 31 marzo 2025.

Il governo fa un piccolo passo avanti: rinviare di un anno i tagli programmati sugli organici Ata. Una specie di retromarcia del ministro, frutto dell'iniziativa della nostra organizzazione che ha indetto ben due scioperi e programmato diverse manifestazioni territoriali per contrastare queste politiche scellerate. Continueremo a batterci per ottenere il ritiro definitivo dei tagli agli organici docenti e Ata.

Misure in materia di università e ricerca

(art. 1, commi 591)

Al Consiglio nazionale delle ricerche vengono attribuiti 9 milioni di euro per l'anno 2025, 12,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 10,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, per l'assunzione di ricercatori, tecnologi, tecnici e personale amministrativo in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Un importante risultato ottenuto grazie alla mobilitazione in atto al CNR, supportata dalla nostra organizzazione, anche se le risorse messe a disposizione, frutto dell'impegno delle sole forze di opposizione, non sono adeguate al raggiungimento dell'obiettivo della stabilizzazione dei precari aventi i requisiti. Questo tema, aldilà della specifica situazione del CNR, è di grande importanza, considerato anche che il numero dei ricercatori nel nostro Paese è molto basso se raffrontato al contesto internazionale. Inoltre, la precarizzazione del lavoro di ricerca è arrivata a toccare soglie molto alte sia in termini di ampiezza che di stagnazione del fenomeno. Un piano straordinario di stabilizzazione e reclutamento per ricercatori e tecnologi negli enti pubblici di ricerca non è più rinviabile.

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese del ministero dell'Università e della Ricerca

(art. 1, comma 870, da rivedere)

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, vengono previste riduzioni di spesa per il ministero dell'Università e Ricerca.

Si conferma e si incrementa il progressivo definanziamento deciso dal governo riguardo al settore dell'università e della ricerca. Le riduzioni di spesa previste per il ministero, con tutta probabilità, si riverseranno di nuovo sullo stanziamento del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) e presumibilmente anche sul Fondo Ordinario per gli Enti e le Istituzioni di Ricerca (FOE), mettendo a rischio la tenuta del sistema nazionale dell'alta formazione.

Turn over università ed enti di ricerca

(art. 1, commi 825 e 826)

Per i ricercatori universitari il blocco del turn over nella misura del 75 per cento è fissato a partire dall'anno 2026, mentre rimane fissata al 100 per cento la facoltà assunzionale per l'anno 2025. Inoltre, per l'anno 2026 e non più per l'anno 2025 gli enti e gli istituti di ricerca possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei limiti della spesa determinata dell'ordinamento vigente ridotta di un importo pari al 25 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente

La deroga di un anno al blocco delle assunzioni nelle università non risolve il grave sottodimensionamento del personale delle Università e degli Enti di ricerca (mancano 40.000 docenti per avere il rapporto docenti/studenti nella media dei Paesi UE e sono circa 30.000 i lavoratori precari della ricerca fra Università e EPR).

È di cruciale importanza la possibilità di assumere giovani professionalità, anche per contrastare la "fuga di cervelli" e per rendere strutturali le ricerche avviate con i progetti finanziati dal PNRR.

Disposizioni in materia di istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica

(art. 1 comma 577)

Al fine di potenziare i servizi e le iniziative in favore degli studenti con disabilità, degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento e degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento, a decorrere dal 2025, le risorse destinate al funzionamento amministrativo e alle attività didattiche delle Istituzioni AFAM sono incrementate di 500.000 euro annui.

Si tratta di una disposizione sicuramente positiva che prosegue nel solco della progressiva implementazione anche nell'AFAM dei servizi per gli studenti e le studentesse in particolari situazioni personali, aspetto che era stato per decenni totalmente ignorato dal legislatore.

Tuttavia, essa si inserisce in un provvedimento che prevede, dopo alcuni anni di significativi investimenti, pesanti tagli delle risorse relative all'edilizia (- 43,67 milioni di euro nel triennio 2025 - 2027), al funzionamento amministrativo (- 5,25 milioni di euro nel triennio) e al budget assunzionale (- 3,114 milioni di euro a decorrere dal 2025). Una scelta totalmente insensata alla luce del forte e stabile incremento degli studenti iscritti ai corsi erogati da queste istituzioni.

INVESTIMENTI E INFRASTRUTTURE

Finanziamento di infrastrutture di competenza del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

(art. 1 commi da 528 a 540)

I commi intervengono su una molteplicità di infrastrutture di competenza del MIT.

Innanzitutto, si interviene sul Ponte sullo Stretto di Messina.

Il **comma 528** prevede, da un lato, una riduzione delle risorse a carico del bilancio dello Stato pari a 2,360 miliardi di euro e, dall'altro, un incremento delle risorse prelevate dal Fondo Sviluppo e Coesione di competenza delle amministrazioni centrali, di ulteriori 3,882 miliardi di euro. L'effetto finale è un incremento di risorse pari a 1,532 miliardi di euro raggiungendo la cifra complessiva di 13,152 miliardi di euro (in precedenza 11,63 miliardi di euro), come esemplificato nella seguente tabella (in milioni di euro):

Bilancio dello Stato		Risorse FSC		Totale complessivo
Aut. spesa vigente	Variazione prevista dal comma 528 lettera a)	Aut. spesa vigente	Variazione prevista dal comma 528 lettera b)	
9.312	-2.360	2.318	3.882	13.152

Con la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) sono:

- assegnate le "nuove" risorse FSC,
- stabilite le rispettive annualità, in relazione al cronoprogramma procedurale e finanziario,
- definite le modalità attuative per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse.

Alle suddette risorse si aggiungono ulteriori 500 milioni di euro per la realizzazione delle opere connesse alla realizzazione del ponte (comma 528 lettera c) capoverso 273-ter).

Restano confermati:

- il taglio di 1,6 miliardi di euro delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 attribuite programmaticamente alla Regione Calabria (- 300 milioni di euro) e alla Regione Siciliana (- 1,3 miliardi di euro), secondo le modalità definite negli specifici Accordi di coesione,
- l'apporto di 370 milioni di euro al capitale della Società Stretto di Messina da parte del MEF.

In maniera simile la legge di bilancio interviene sulla realizzazione di lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della strada statale 106 Jonica. Il **comma 529** prevede, da un lato, una riduzione delle risorse a carico del bilancio dello Stato pari a 850 milioni di euro e, dall'altro, l'utilizzo di risorse del Fondo Sviluppo e Coesione di competenza delle amministrazioni centrali, pari a 1.120,05 milioni di euro. L'effetto finale è un incremento di risorse pari a 270,05 milioni di euro raggiungendo la cifra complessiva di 3.270,05 milioni di euro (in precedenza 3.000 milioni di euro) come esemplificato nella seguente tabella (in milioni di euro):

Bilancio dello Stato		Risorse FSC	Totale complessivo
Aut. spesa vigente	Variazione prevista dal comma 529	Variazione prevista dal comma 529	
3.000	-850	1.120,05	3.270,05

Le riduzioni di risorse a carico del bilancio dello Stato di cui ai commi 528 e 529 pari a 3.210 milioni di euro sono utilizzate per i seguenti interventi infrastrutturali:

Intervento	Risorse
Opere connesse al Ponte sullo Stretto di Messina, (comma 528 lettera c), capoverso 273-ter)	500
Finanziamento dei fabbisogni residui e dei maggiori oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi ferroviari del PNRR di competenza del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, (comma 530)	1.096
Finanziamento dei fabbisogni residui e dei maggiori oneri derivanti dalla realizzazione dell'intervento relativo alla Diga di Campolattaro (BN) (comma 531)	36
Rifinanziamento del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, con conseguente estensione dell'operatività delle disposizioni che disciplinano l'accesso al Fondo da parte dei soggetti beneficiari (comma 532)	300
Finanziamento degli interventi previsti dal Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (comma 533)	708
Finanziamento delle iniziative del Piano Casa Italia (comma 403)	560
TOTALE	3.200

Riguardo al comma 533, l'autorizzazione di spesa pari a 708 milioni, di cui 120 milioni per il 2028, 160 milioni per il 2029 e 428 milioni per il 2030, prevede interventi necessari a mitigare i danni della siccità e promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche.

A tal proposito riteniamo assurdo che per la realizzazione di interventi che sono, per definizione della stessa norma che ha istituito il piano, necessari e urgenti si preveda l'autorizzazione di spesa solo a decorrere dal 2028. Gli effetti della siccità devono essere certamente contrastati anche con interventi di adattamento, ma non saranno sufficienti se contemporaneamente non verranno adottati anche ambiziosi interventi di mitigazione del cambiamento climatico per la riduzione delle emissioni a partire dalla riduzione dell'utilizzo delle fonti fossili in linea con i target europei e con l'obiettivo di 1,5°C, cosa che questo governo non sta facendo.

I **commi 534-537** prevedono il finanziamento dei seguenti interventi (in milioni di euro):

Intervento	Risorse
Contratto di programma RFI parte investimenti	1.158
Finanziamento degli interventi relativi al nuovo collegamento ferroviario Torino - Lione – sezione internazionale	1.000
Contratto di programma RFI – parte servizi da destinare alla manutenzione straordinaria della rete	1.334
Contratto di programma ANAS	2.022
TOTALE	5.514

La copertura degli interventi pari a 5.514 milioni di euro per il periodo 2027-2036 è assicurata mediante l'utilizzo totale delle risorse del *Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese* (art. 1 comma 875) attribuite al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno delle autorizzazioni di spesa sopra indicate, i **commi da 538 a 540** prevedono una serie di tagli di altri interventi di competenza del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In questa tabella la sintesi di questi ulteriori tagli (in milioni di euro):

	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Totale
Fondo per la strategia di mobilità sostenibile (articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)	114,8								114,8
Autorizzazione di spesa per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza di regioni, province e città metropolitane (articolo 1, comma 405, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)		170	180		70	70,3	102	50	642,3
Autorizzazione di spesa per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane (articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2017, n. 205)	275	93,5	202,1		98,5	79			748,1
TOTALE	389,8	263,5	382,1	0	168,5	149,3	102	50	1505,2

MISURE RELATIVE ALLE POLITICHE PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO

Piani straordinari di investimento pluriennale per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica

(art. 1 commi da 50 a 53)

I commi da 50 a 53 prevedono che, con decreto del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, siano stabiliti i termini e le modalità di presentazione di piani straordinari di investimento pluriennale da parte dei concessionari del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, al fine di migliorare la sicurezza, l'affidabilità e l'efficienza della rete di distribuzione e conseguire tempestivamente gli obiettivi di decarbonizzazione previsti dagli accordi internazionali e dall'Unione europea per il 2050, e per fare interventi urgenti per il rafforzamento della difesa e della sicurezza delle infrastrutture anche contro i rischi di attacchi informatici e cibernetici. I piani dovranno prevedere interventi per l'adattamento agli eventi climatici estremi, l'aumento della capacità di integrare la generazione distribuita da fonti rinnovabili, il potenziamento delle infrastrutture di rete per adeguarsi all'aumento dei consumi, sistemi di monitoraggio. Il decreto definirà anche i termini per l'approvazione dei piani di investimento che ARERA computerà nel capitale investito ai fini del riconoscimento degli ammortamenti e della remunerazione attraverso l'applicazione del tasso definito per gli investimenti nella distribuzione elettrica. L'approvazione dei piani comporta la rimodulazione delle concessioni, in coerenza con la durata degli investimenti previsti dai piani. Le eventuali maggiori entrate derivanti da queste disposizioni saranno destinate prioritariamente alla riduzione dei costi energetici delle utenze domestiche e non domestiche.

Si tratta di disposizioni positive, ma sarebbe necessario una pianificazione e un maggior coordinamento di politica energetica da parte dello Stato in termini di fabbisogno di energia, dislocazione degli impianti, capacità di rete, interconnessioni, sistemi di accumulo, ecc. per rispondere davvero in modo efficace e ambizioso alle esigenze di transizione e sicurezza energetica e riduzione dei costi.

Ecobonus e riqualificazione edilizia

(art. 1 comma 55)

Rispetto alla versione iniziale, sono escluse le spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie alimentate a combustibili fossili dalle detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.

Si tratta di una disposizione positiva.

Istituzione del fondo a sostegno delle imprese dell'indotto della società ILVA SPA in aiuti di Stato

(art. 1 commi da 201 a 205)

I commi da 201 a 205 prevedono l'istituzione di un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025-2026-2027, a sostegno delle piccole e medie imprese fornitrici di beni e servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti dell'ILVA. Attraverso il fondo verranno erogati contributi a fondo perduto nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Positivo il fondo per sostenere le imprese dell'indotto, ma per garantire il futuro della produzione a Taranto è necessario investire per accelerare la decarbonizzazione dell'ILVA. Si aspetta la pubblicazione dell'apposito decreto per valutare la tutela dei dipendenti oltre che delle imprese dell'indotto.

Modifiche al credito d'imposta Transizione 5.0

(art. 1 commi da 427 a 429)

I commi da 427 a 429 introducono modifiche all'articolo 38 del decreto-legge 19/2024 convertito nella legge 56/2024 che disciplina il fondo "Transizione 5.0" della Missione 7 del REPowerEU. Fra le modifiche anche la possibilità di poter riconoscere il credito d'imposta alle società di servizi energetici (ESCo), la possibilità di cumulare il credito d'imposta con il credito per investimenti nelle ZES e con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito di programmi e strumenti dell'Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione.

Le modifiche introdotte non superano le critiche che avevamo già avanzato alle disposizioni dell'articolo 38 che, per come scritto, rischia di finanziare tanti piccoli progetti, ottenendo scarsi risultati in termini di innovazione, autoproduzione dalle fonti rinnovabili, riduzione dei consumi energetici e creazione di nuova e buona occupazione. Ricordiamo per esempio che possono accedere al credito d'imposta anche progetti di imprese intesi a ridurre solo del 3% i consumi energetici. Confermiamo la necessità di definire politiche di giusta transizione, da definire con la contrattazione con le parti sociali e un percorso partecipativo, politiche industriali, fiscali e ricerca e sviluppo tecnologico per la transizione ecologica; di adeguare le risorse pubbliche per il sostegno alla transizione, a partire da una riforma fiscale in senso ambientale e l'eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi; vanno sostenuti i progetti che mirano ad ottenere il miglior risultato possibile in termini di decarbonizzazione e autoproduzione da fonti rinnovabili, le innovazioni più performanti, l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, l'elettrificazione del calore industriale a bassa temperatura, ecc. Gli incentivi inoltre devono essere sottoposti a condizionalità sociali e dare priorità alle imprese in difficoltà economica e piccole e medie imprese che da sole non riuscirebbero a fare gli investimenti necessari per la doppia transizione.

Realizzazione di progetti di sviluppo nelle aree di Brindisi e Civitavecchia finalizzati a mitigare gli effetti della chiusura delle centrali a carbone di Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia

(art. 1 commi da 492-495)

I commi da 492 a 495 modificano le disposizioni relative al progetto di risanamento e riconversione delle aree industriali di Brindisi e Civitavecchia. Con le modifiche introdotte, il comitato di coordinamento, previsto dall'art. 24 bis del decreto 50/2022, potrà operare anche in maniera disgiunta in ragione delle specificità dei due territori e potrà elaborare un programma di sviluppo territoriale da definire tramite un accordo di programma. In caso di accordo di programma, per lo sviluppo delle singole aree, l'approvazione dei progetti pubblici e privati e la realizzazione delle opere pubbliche, viene prevista la nomina di un Commissario straordinario per gli anni 2025 e 2026, con un compenso annuo pari ad 80.000 euro.

La transizione energetica dei due territori, con l'obiettivo previsto dallo stesso articolo 24bis di accelerare la produzione di energia da fonti rinnovabili, garantendo la salvaguardia dei livelli occupazionali e il sostegno ai programmi di investimento e sviluppo imprenditoriali, è in grave ritardo. Il governo deve riconvocare al più presto le parti sociali. La giusta transizione dei due territori si può ottenere solo con la piena partecipazione e il coinvolgimento attivo di parti sociali, comunità, enti locali per garantire il futuro economico e industriale e l'occupazione. Il comitato di coordinamento, che dovrebbe però essere allargato anche alla società civile organizzata, è una risposta positiva dal punto di vista democratico. Ci preoccupa, invece, la previsione della nomina di un Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge 115/2022 che si riferisce alle aree di interesse strategico nazionale, per le quali l'istituzione dell'area equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza. Piuttosto che pensare alla nomina dei commissari per farli operare in condizioni di eccezionalità, si pensi ad accelerare la definizione dei progetti di risanamento e riconversione in modo condiviso e democratico. Infine, qualora per la realizzazione dei progetti, approvati in un percorso partecipato,

si rendesse necessaria la nomina di un commissario questo non potrebbe essere altri che i sindaci dei due territori, democraticamente eletti.

Disposizioni in materia di efficientamento dell'edilizia residenziale pubblica (ERP) e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili

(art. 1 commi da 513 a 519)

I commi da 513 a 519 inseriscono disposizioni finalizzate a raggiungere gli obiettivi del capitolo REPowerEU del PNRR, in relazione allo Strumento finanziario dedicato all'efficientamento energetico dell'edilizia residenziale pubblica e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili, con un miglioramento non inferiore al 30%. Le risorse, pari a 1.381 milioni di euro, permetteranno di utilizzare una quota pari al 65% a fondo perduto, lasciando il restante 35% come investimento privato, con garanzia Sace e Cdp come partner finanziari. Viene confermata la necessità di rispettare il principio di non arrecare danni significativi all'ambiente (DNSH) e quindi, per esempio, la non ammissibilità alle agevolazioni di attività direttamente connesse ai combustibili fossili. Un decreto interministeriale, da adottare entro 60 giorni, stabilirà le regole per l'attuazione della misura, tipologie di investimenti ammissibili, interventi agevolabili, destinatari, etc.

La misura era già contenuta nel PNRR, all'interno della Missione 7, Investimento 17, con l'obiettivo di alleviare la povertà energetica, incentivando investimenti privati e migliorando l'accesso ai finanziamenti. Avevamo giudicato positivamente gli obiettivi di questo investimento, anche se le risorse andrebbero incrementate. Riteniamo però che l'adozione del decreto interministeriale debba essere preceduta da un percorso di confronto e partecipazione democratica, a partire dalle parti sociali, anche in relazione alla prossima emanazione del Piano sociale per il clima, per individuare il fabbisogno complessivo, le risorse, le modalità di erogazione, la qualità e l'ambizione degli interventi, le condizionalità sociali, il monitoraggio, ecc.

Disposizioni per l'autorizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili interconnessi all'infrastruttura ferroviaria

(art. 1 comma 525)

Il comma 525 prevede che si applichino anche agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili direttamente interconnessi alle infrastrutture di alimentazione della trazione ferroviaria le disposizioni urgenti in materia di infrastrutture ferroviarie dell'articolo 53-bis del decreto-legge 77/2021 finalizzate a ridurre i tempi di realizzazione degli interventi finanziati con risorse del PNRR e del PNC.

Positivo ritenere queste opere di pubblica utilità, con procedura autorizzativa semplificata e soggetta a vincolo di esproprio, ma devono comunque essere previsti processi partecipativi per coinvolgere parti sociali e comunità interessate.

Rinnovo del parco degli autobus adibiti ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale

(art. 1 comma 526)

Il comma 526 prevede la possibilità di utilizzare una quota, non superiore al 25%, delle risorse assegnate alle regioni e alle città metropolitane per il rinnovo del parco degli autobus del TPL per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, nell'ambito del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, anche per l'acquisto di autobus ad uso extraurbano con alimentazione diesel o ibrida ad emissione di gas di scarico della normativa Euro più recente.

Non condividiamo la possibilità di utilizzare risorse pubbliche da investire nel potenziamento della mobilità pubblica collettiva con alimentazioni ancora legate alle fonti fossili. La domanda pubblica di mobilità su gomma deve essere elettrica per ridurre al massimo le emissioni climalteranti e orientare la transizione ecologica del settore.

Modifiche all'art. 18 della legge n. 157 del 1992 in materia di periodi dell'attività venatoria

(art. 1 comma 551)

Con il comma 551 vengono apportate modifiche all'articolo 18 della legge 157/1992. In particolare, viene modificato il termine di impugnazione dei calendari venatori regionali che viene limitato ai trenta giorni successivi alla data della loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione, rendendo più difficile fare ricorso al TAR. Inoltre, prevede che il parere scientifico dell'ISPRA, ente di ricerca indipendente, sia affiancato a quello del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale che dipende dal ministero dell'Agricoltura e quindi sottoposto a un indirizzo politico.

Non condividiamo questo comma, perché dopo l'approvazione sarà più difficile intervenire qualora i piani venatori regionali, in cui sono definiti tempi, luoghi e modalità di svolgimento della caccia, mettano a rischio la tutela della fauna selvatica violando l'articolo 9 della Costituzione, che afferma l'impegno della Repubblica nella tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi.

Ammodernamento del sistema idrico del Peschiera e infrastrutture idriche.

Fondo opere idrauliche. Risorse idriche e valorizzazione degli ambiti montani della Valle d'Aosta

(art. 1 commi da 706 a 709)

I commi da 706 a 709 integrano gli interventi già previsti per la crisi idrica. Fra le altre cose prevede risorse per 35 milioni di euro per l'anno 2025 e di 15 milioni di euro per l'anno 2026, per la realizzazione del progetto di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera.

Prevede il rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 416, della legge 234/2021 per la progettazione degli interventi di messa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici, per un importo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 2 milioni di euro per l'anno 2027.

Per fare fronte agli effetti dei cambiamenti climatici sulla disponibilità delle risorse idriche e per la valorizzazione degli ambiti montani, assegna alla regione Valle d'Aosta un contributo straordinario di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

Sono interventi positivi, ma manca una politica coordinata di adattamento al cambiamento climatico e mancano le politiche di mitigazione.

POLITICHE ABITATIVE

Mutui per la prima casa

(art. 1 commi 115 e 116)

Si stabilisce che il Fondo di garanzia per la prima casa è riconosciuto esclusivamente, e non più prioritariamente, per l'accesso al credito da parte:

- delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori,
- dei conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati,
- dei giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età

Si estende da uno a due anni il periodo di tempo previsto per l'alienazione di immobili da destinare a prima abitazione per conservare il beneficio dell'aliquota agevolata del 2 per cento relativa all'imposta di registro

Le agevolazioni per l'acquisto possono in generale essere valutate positivamente. La misura destinata non più prioritariamente, ma esclusivamente ad alcune tipologie familiari con determinate condizioni di reddito, tuttavia, esclude dalla platea dei possibili beneficiari differenti tipologie familiari che presentano le stesse, se non minori, condizioni di reddito.

Misure di sostegno per la locazione di alloggi degli studenti fuori sede

(art. 1 comma 120)

Viene incrementato di 1 milione di euro per il 2025 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 il Fondo finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede iscritti alle università statali appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro.

L'incremento si aggiunge allo stanziamento già previsto di 5,7 milioni di euro per il 2025, ma non è sufficiente a supportare gli studenti universitari fuorisede in relazione alle spese abitative, che sempre più incidono sul diritto allo studio. Solo per dare una cifra sull'esiguità delle risorse, anche con l'ulteriore stanziamento di 10 milioni avvenuto nel 2024, hanno beneficiato del contributo solo 11 mila studenti in tutta Italia, un numero irrisorio rispetto agli 830.000 fuori sede.

Piano casa Italia

(art. 1 comma 403)

Per il finanziamento delle iniziative del Piano Casa Italia, è autorizzata la spesa complessiva di 560 milioni di euro (150 milioni di euro per il 2028, 180 milioni di euro per il 2029 e 230 milioni di euro nel 2030). Il riparto delle risorse è definito con decreto del MIT, di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base degli indirizzi programmatici del Piano Casa Italia, anche tenuto conto dei fabbisogni e dei cronogrammi di spesa.

Lo stanziamento è positivo, rispetto a una misura di mera programmazione così come era stata prospettata in prima stesura della Manovra, ma con risorse procrastinate a partire dal 2028. È tuttavia necessario che non

sia solo l'annuncio di un piano "futuro", ma che si concretizzi entro i sei mesi previsti. È inoltre necessario che siano definiti i settori di intervento, prioritariamente l'edilizia residenziale pubblica, e i caratteri legati alle eventuali quote di edilizia residenziale sociale (permanenza nel mercato delle locazioni, operatori, soggetti gestori, requisiti dell'utenza, canoni, etc). A tal fine è indispensabile l'apertura di un tavolo di confronto con le parti sociali.

MISURE IN MATERIA DI CALAMITÀ NATURALI ED EMERGENZE

Sostegno ISMEA alle imprese sementiere nei territori colpiti dall'alluvione di maggio 2023

(art. 1 commi 647 e 648)

I **commi 647** e 648 autorizzano l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) a concedere garanzie per l'accesso al credito da parte delle imprese colpite direttamente o indirettamente dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, in deroga alla normativa vigente.

Sisma Emilia 2012 ed estensione stato di emergenza per la regione Lombardia

(art. 1 comma 652)

Il **comma 652** deroga per tutto il 2025 le disposizioni per la Regione Lombardia relative all'assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile, per assicurare il completamento delle attività connesse alla situazione emergenziale a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, nel limite di 100.000 euro.

Restauro e consolidamento del patrimonio culturale danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009

(art. 1 commi 674 – 676)

I **commi da 674 a 676** istituiscono un Fondo nello stato di previsione del ministero della Cultura, con una dotazione di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, per consentire interventi di restauro e consolidamento del patrimonio culturale danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009 in relazione alle chiese fuori cratere (delibera CIPE 77/2015), per le quali i progetti esecutivi risultino affidati alla data di entrata in vigore della legge e in relazione a essi siano subentrate criticità che determinino un incremento dei costi. Un decreto Interministeriale, da adottare entro trenta giorni, definirà criteri di determinazione, modalità di assegnazione e procedure di erogazione.

Sisma Marche e Umbria 2022-2023

(art. 1 commi 677 – 679)

I **commi da 677 a 679** riguardano gli eventi sismici che hanno colpito la regione Marche il 9 novembre 2022 e la regione Umbria il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale. Vengono stanziati 5 milioni di euro per il 2025 e 7 milioni di euro per il 2026 per le attività di progettazione. Si esentano dal pagamento dell'IMU per il 2025 i fabbricati ad uso abitativo. Un decreto del ministro dell'Interno, entro il 30 aprile 2025, stabilirà i criteri per il ristoro del minore gettito, rispettivamente nel limite di 110.000 euro per il 2025 per la regione Umbria e di 86.400 euro per il 2025 per la regione Marche.

Iniziative di elevata utilità sociale valutabili nell'ambito dei piani triennali di investimento dell'INAIL

(art. 1 comma 681)

Il **comma 681** abroga il comma 677 della Legge 205/2017 che prevedeva la destinazione di fondi INAIL (50 milioni) per il completamento del programma di costruzione di scuole innovative nelle aree interne e prevede che per il completamento del programma relativo alle iniziative di elevata utilità sociale (Legge 190/2014) i canoni di locazione da corrispondere all'INAIL sono a carico dello Stato nella misura di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 e nella misura di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Calamità nell'Isola di Ischia (sisma 2017)

(art. 1 comma 682)

La norma disciplina l'assegnazione del contributo per all'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza dichiarato nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno interessati dagli eventi sismici verificatisi nell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017.

Eventi sismici del 2018 a Catania e Campobasso

(art. 1 comma 689)

Il **comma 689** proroga al 31 dicembre 2025 la nomina dei Commissari straordinari per la ricostruzione nei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici dal 16 agosto 2018 e della Città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018, autorizzando la spesa di 2,82 milioni di euro.

Contributo per gli interventi conseguenti all'analisi della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato nell'area dei Campi Flegrei

(art. 1 comma 694)

Il **comma 694** autorizza la spesa di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 per favorire la riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato residenziale, non oggetto dei contributi già in vigore, ubicato nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico (Campi Flegrei), attraverso interventi di riqualificazione sismica di abitazioni principali a maggior rischio secondo le analisi di vulnerabilità. Per ogni unità immobiliare è ammissibile una sola domanda di contributo, nel limite massimo del **50% del costo** ritenuto ammissibile, anche nel caso di interventi relativi a **edifici con più unità immobiliari** a talune condizioni. Entro 90 giorni dovrà essere adottato un decreto per definire criteri e modalità per l'accesso alle agevolazioni.

POLITICHE DI GENERE

Sulle politiche di genere, l'unica novità approvata nell'iter della Legge di Bilancio 2025 è rappresentata dall'aumento di 1 milione di euro annui per il reddito di libertà destinato alle donne vittime di violenza (comma 222). La misura, pur necessaria e utile, risulta del tutto insufficiente se non accompagnata da un piano organico di intervento sui territori, che possa garantire percorsi di autonomia e inserimento lavorativo stabili per le donne vittime di violenza.

Questa modifica, benché apprezzabile, non colma le gravi lacune delle politiche di genere presenti nella Legge di Bilancio 2025, che abbiamo già avuto modo di criticare nella prima stesura approdata alla Camera. Rimangono assenti interventi integrati e strutturali capaci di affrontare le disuguaglianze di genere e garantire un reale sostegno alle donne, in particolare quelle più vulnerabili e distanti dal mercato del lavoro.

La mancanza di un approccio strategico conferma ancora una volta che il Governo non considera l'uguaglianza di genere una priorità, nonostante le chiare indicazioni europee che individuano l'inclusione femminile come elemento chiave per lo sviluppo economico e sociale.

POLITICHE GIOVANILI

Le norme sul finanziamento di presidi di supporto psicologico nelle scuole rappresentano un primo, timido passo verso il riconoscimento dell'importanza del benessere psicologico degli studenti, ma restano largamente insufficienti. Lo stanziamento di soli 10 milioni di euro è del tutto inadeguato rispetto alle necessità reali e alle richieste degli studenti, che indicano in almeno 200 milioni la cifra necessaria per un intervento strutturale e inclusivo, esteso anche all'Università. Questo provvedimento appare come una risposta parziale e tardiva a un problema ampiamente trascurato dal Governo, che continua a ignorare le nuove generazioni, tagliando fondi essenziali per scuola, università e politiche giovanili. Sarebbe necessario un piano organico e strutturato che affronti con decisione i bisogni complessi delle nuove generazioni, come creare opportunità di lavoro dignitoso e stabile, rafforzare l'istruzione pubblica, colmare il divario infrastrutturale nel Mezzogiorno e contrastare seriamente l'emigrazione giovanile. Di fronte a un'emergenza che minaccia il futuro del Paese, servono interventi ambiziosi e responsabili, non misure occasionali e inadeguate, prive di una chiara visione strategica.

RIFINANZIAMENTI, DEFINANZIAMENTI, RIPROGRAMMAZIONI, RIMODULAZIONI

In base alle norme in vigore, alla relazione tecnica al disegno di legge di bilancio deve essere allegato un prospetto conoscitivo degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti da riprogrammazioni e da variazioni quantitative (definanziamenti e rifinanziamenti).

Le scelte operate dal governo sono assai significative

Innanzitutto, dal quadro complessivo delle variazioni quantitative (definanziamenti e rifinanziamenti) emergono tagli nel triennio 2025-2027 pari a oltre 5,7 miliardi di euro:

	2025	2026	2027	TOTALE
DEFINANZIAMENTI	-9.864.301.967	-7.399.077.233	-6.678.777.944	-23.942.157.144
RIFINANZIAMENTI	6.128.654.765	5.511.130.105	6.583.057.000	18.222.841.870
TOTALE	-3.735.647.202	-1.887.947.128	-95.720.944	-5.719.315.274

Di seguito le risorse delle riprogrammazioni:

	2025	2026	2027
RIPROGRAMMAZIONI	- 359.930.799	- 193.560.171	170.540.242

Sui definanziamenti l'intervento più pesante è il taglio di 4,173 miliardi di euro degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti (il taglio complessivo è stato ridotto di 400 milioni di euro):

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	DL n. 17 del 2022 art. 22 c. 1 "FONDO PER LA TRANSIZIONE VERDE, LA RICERCA, GLI INVESTIMENTI DEL SETTORE AUTOMOTIVE E PER IL RICONOSCIMENTO DI INCENTIVI ALL'ACQUISTO DI VEICOLI NON INQUINANTI"	-4.173.118.328 (fino al 2030) di cui: 2025: -562.186.388 2026: -612.186.388 2027: -612.186.388 2028: -812.186.388 2029: -812.186.388 2030: -812.186.388
---	--	--

Pesantissimi i tagli nel 2025 per il Ministero della cultura: -353.460.715 di euro. Di seguito i tagli più rilevanti per questo ministero:

MIC	DL n. 59 del 2021 art. 1 c. 2 p. D/primum " Attuazione del piano complementare PNRR - MIC"	2025: -171.622.22
MIC	Fondo per la tutela del patrimonio culturale	2025: -94.235.528 2026: -10.227.425 2027: -1.416.683

MIC	Fondo per la tutela, la valorizzazione e il sostegno del patrimonio culturale e del settore cinema e spettacolo dal vivo	- 33.875.000 dal 2025 - 32.875.000 a decorrere dal 2028 pari a - 164.375.000 nel quinquennio
-----	--	--

A seguire ulteriori definanziamenti per altri ministeri:

MIT	LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 155 p. 1 "PIANO IDRICO NAZIONALE"	2025: -53.414.300
MIT	LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 155 p. 2 "PIANO IDRICO NAZIONALE"	2025: -62.747.662
MIT	LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 523 "PIANO STRAORDINARIO URGENTE PROPEDEUTICO AL PIANO INVASI"	2025: -25.059.545
MIM	ISTITUZIONE FONDO PER L'INCENTIVO ALLA FORMAZIONE DEI DOCENTI	- 50.000.000 a decorrere dal 2028
MIM	Valorizzazione docenti - tutor	- 38.000.000 nel 2025

Invece sono rifinanziate per circa 35 miliardi di euro fino al 2039 le spese militari: 22,5 miliardi a favore del ministero della Difesa e oltre 12 miliardi in favore del MIMIT. Di seguito gli interventi più importanti:

MINISTERO DELLA DIFESA	DLG n. 66 del 2010 art. 608 "SPESE DI INVESTIMENTO DEL MINISTERO DELLA DIFESA"	1,5 miliardi all'anno in più fino al 2039
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	L n. 266 del 1997 art. 4 c. 3 "PROGRAMMI TECNOLOGICI PER LA DIFESA AEREA NAZIONALE"	2025: 430.000.000 2026: 415.000.000 2027: 500.000.000 Ulteriori 4,95 miliardi fino al 2039
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	LF n. 266 del 2005 art. 1 c. 95 p. 3 "CONTRIBUTO PER IL PROSEGUIMENTO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO PER L'ACQUISIZIONE DELLE UNITA' NAVALI FREMM"	2025: 325.000.000 2026: 346.000.000 2027: 325.000.000 Ulteriori 2,3 miliardi fino al 2039
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 37 "CONTRIBUTI VENTENNALI SETTORE MARITTIMO - DIFESA NAZIONALE"	2025: 157.000.000 2026: 183.000.000 2027: 236.000.000 Ulteriori 1,040 miliardi fino al 2039

Di enormi dimensioni sono le Rimodulazioni compensative orizzontali di spese per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti del ministero della Difesa (art. 23, c.3, lett. a; art. 30, c. 2 lett. a):

Missione Programma Autorizzazione rimodulate		per l'autorizzazione nel suo complesso)
1.5 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari ed infrastrutturali (5.6)		Previsioni
DLG n.66/2010 art.608 "SPESE DI INVESTIMENTO DEL MINISTERO DELLA DIFESA" - (Cap-pg: 7120/2) Spese relative a tutti i settori della componente aerea e spaziale , ai mezzi per l'assistenza al volo militare, ai radar ed ai sistemi per la difesa aerea delle forze armate connesse con la costruzione, l'acquisizione, l'ammodernamento, il rinnovamento, la trasformazione, la manutenzione straordinaria dei mezzi, impianti, sistemi, apparecchiature, equipaggiamenti, dotazioni e connesse scorte, ai carbolubrificanti per le esigenze delle forze armate, ivi comprese le attività complementari	2025	5.210.772.712
	2026	5.532.755.218
	2027	5.045.644.317
	2028 e succ.	46.491.511.985

Segnaliamo che nella legge di assestamento di bilancio del 2024 sul medesimo piano gestionale erano appostate 1,861 miliardi di euro. La stessa legge prevedeva, per il 2025, 1,8 miliardi di euro.

Crescono dal 2027 le risorse per rimodulazioni compensative orizzontali delle seguenti spese del ministero della Difesa:

Capitolo 7120	Piano gestionale	2025	2026	2027	2028 e succ.
Somme da destinare all'ammodernamento infrastrutturale e tecnologico di impianti e infrastrutture, accesso allo spazio, efficientamento energetico, bonifica/demilitarizzazione e adeguamento/ampliamento degli impianti di sicurezza e di tutela ambientale dei sistemi di rifornimento/stoccaggio idrocarburi delle strutture della difesa.	26	47.580.326	15.276.311	167.975.240	1.909.197.140
Somme da destinare alle forniture militari e attività di ricerca della difesa con alto contenuto tecnologico con sostegno alle esportazioni, anche relativi alle reti informatiche ed ai sistemi satellitari, razionalizzazione del parco infrastrutturale della difesa.	27	172.642.957	163.266.158	362.890.931	2.874.897.018
Somme da destinare all'ammodernamento infrastrutturale, razionalizzazione, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico delle infrastrutture militari.	28	46.959.805	19.691.996	66.546.897	306.563.058
Somme da destinare al finanziamento degli interventi di edilizia pubblica su infrastrutture della difesa nonché realizzazione di alloggi - riparto fondo investimenti 2018 - comma 1072.	31	33.494.814	31.853.092	219.065.000	1.254.493.000
Somme da destinare al potenziamento delle infrastrutture e dei mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso - riparto fondo investimenti 2019 - comma 95.	40	189.850.576	124.266.683	279.941.002	589.862.783
Somme da destinare al finanziamento delle attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni - riparto fondo investimenti 2020 - comma 14.	42	166.478.312	104.684.425	238.728.601	1.063.259.207
	TOTALE	657.006.790	459.038.665	1.335.147.67	7.998.272.206

Riguardo al Piano Nazionale Complementare (PNC) al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza istituito con il decreto-legge 59/21, sono confermati i pesanti interventi in termini di definanziamenti e di riprogrammazioni delle misure previste. Appare chiaro che il PNC sta diventando per il governo Meloni un tesoretto da deprecare ogni qualvolta si rende necessario. I tagli sono pari a circa 958 milioni di euro:

DEFINANZIAMENTI	2025	2026	2027	2028 e seguenti
FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA	-526.475.661	-242.365.971	-80.000.000	-110.000.000

La riprogrammazione di interventi del PNC è pari a quasi 825 milioni di euro:

RIPROGRAMMAZIONI	2025	2026	2027	2028 e seguenti
FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA	-345.930.799	-117.560.171	-361.459.758	824.950.728